

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11-12 giugno 2026 Enzo Madonna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	--	--

PROGETTI DI LEGGE REGIONALI DI PARTICOLARE INTERESSE

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11-12 giugno 2026 Enzo Madonna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	---

Progetto di legge della Regione Lombardia, di iniziativa consiliare:

ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO GENERAZIONALE (VIG) E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANALISI DELLE RICADUTE GENERAZIONALI DELLE POLITICHE REGIONALI

Il progetto di legge, di iniziativa di alcuni consiglieri di maggioranza della Regione Lombardia, istituisce l'Osservatorio regionale per la Valutazione di Impatto Generazionale (VIG), cui viene affidato l'obiettivo di integrare stabilmente la prospettiva intergenerazionale nelle politiche regionali. L'intervento si colloca nel quadro dei profondi cambiamenti demografici, sociali ed economici che interessano la Lombardia, come anche l'intero Paese, ma anche il resto dell'Unione europea, e che rendono necessario orientare le decisioni pubbliche in una prospettiva di medio-lungo periodo: invecchiamento della popolazione, bassa natalità, difficoltà occupazionali dei giovani.

Nella relazione di accompagnamento si ricorda che la proposta si pone in coerenza con:

- il quadro costituzionale (art. 117 Cost.);
- le politiche europee di better regulation, che promuovono la valutazione preventiva e successiva degli impatti delle politiche pubbliche in una prospettiva intertemporale;
- la legge statale n. 167/2025 (Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie), che, al capo II, denominato *Misure volte al miglioramento della qualità della normazione*, contiene gli articoli 4, 5 e 6, dedicati, appunto, alla Valutazione di impatto generazionale.

Obiettivo centrale è quello di rendere sistematica la prospettiva intergenerazionale nei processi decisionali regionali, migliorando la qualità della normazione e promuovendo equità tra generazioni.

Il PDL costruisce un sistema articolato su tre pilastri principali:

a) Governance istituzionale: si prevede l'istituzione dell'Osservatorio regionale per la Valutazione di Impatto Generazionale, struttura tecnico-scientifica a supporto di Giunta e Consiglio, con compiti di analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche, e di un Comitato tecnico-scientifico, destinato a essere un organo di supporto tecnico all'Osservatorio.

b) Strumenti di valutazione: si introduce la Scheda di Valutazione di Impatto Generazionale (VIG), obbligatoria per atti legislativi e programmatori rilevanti, integrativa degli strumenti già esistenti (AIR, VIR).

c) Monitoraggio e partecipazione: si prevede la elaborazione, da parte dell'Osservatorio, di un sistema di indicatori per la valutazione ex post; una relazione annuale (sempre da parte dell'Osservatorio) al Consiglio regionale; forme strutturate di partecipazione giovanile.

Il modello si configura come un intervento ordinamentale e trasversale, non limitato a singoli settori, ma destinato a incidere sull'intero ciclo delle politiche pubbliche regionali.

L'articolo 1 (Finalità), dopo la previsione dell'obiettivo di istituire l'Osservatorio, definisce, in realtà, i contenuti sostanziali della legge, ovvero i principi e gli strumenti.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11-12 giugno 2026 Enzo Madonna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	---

Leggendo il comma 2, si potrebbe dire che la proposta è improntata a cinque principi fondamentali:

- la promozione dell'equità intergenerazionale, come criterio guida dell'azione pubblica: in estrema sintesi, le politiche pubbliche adottate quest'oggi non devono produrre effetti pregiudizievoli sulle generazioni future, ma contribuire a migliorare stabilmente e in modo duraturo le condizioni di vita dei giovani lombardi.
- qualità sostanziale della normazione, mediante analisi ex ante ed ex post;
- assunzione di decisioni basate su evidenze, attraverso indicatori strutturati;
- garantire trasparenza e partecipazione, con coinvolgimento dei giovani;
- promuovere una cultura amministrativa fondata sulla sostenibilità intertemporale, superando la logica di breve periodo.

L'articolo 2 è la vera e propria norma che istituisce l'Osservatorio regionale per la valutazione di impatto generazionale (VIG), presso la Presidenza della Giunta regionale, *quale struttura tecnico-scientifica di supporto all'elaborazione, all'attuazione e alla valutazione delle politiche pubbliche della Regione Lombardia.*

L'Osservatorio svolge funzioni di:

- analisi preventiva e valutazione ex post dell'impatto generazionale delle politiche pubbliche regionali;
- sviluppo di indicatori e modelli di valutazione;
- monitoraggio dei fenomeni socio-demografici giovanili;
- supporto tecnico e metodologico alle strutture regionali;
- redazione della Relazione annuale VIG Lombardia.

In pratica, l'Osservatorio svolge funzioni di analisi e studio ed è organo consultivo e propositivo rispetto alle direzioni generali competenti e si raccorda con gli organismi nazionali ed europei aventi funzioni analoghe.

L'articolo 3 (Comitato tecnico-scientifico) prevede che l'Osservatorio si avvarrà del supporto di un Comitato *composto da esperti di elevata qualificazione e con comprovate competenze scientifiche e accademiche e professionali nei rispettivi ambiti di specializzazione.*

Il comma 2 ne disciplina la composizione, stabilendo che dovrà avere una struttura multidisciplinare (economisti, sociologi, demografi, giuristi, ecc.) e che i componenti dovranno essere nominati con criteri di competenza e trasparenza e parteciperanno a titolo gratuito, a garanzia dell'indipendenza dell'organo e dell'imparzialità delle valutazioni realizzate.

L'articolo 4 (Schema di valutazione di Impatto Generazionale (Scheda VIG)) introduce lo strumento operativo principale che dovrebbe permettere alla Regione Lombardia di integrare la prospettiva generazionale nell'elaborazione, programmazione e valutazione delle politiche pubbliche, accanto ad AIR e VIR. La Scheda è prevista come uno strumento obbligatorio per a) tutti i progetti di legge; b) gli atti di Giunta che definiscono programmi, investimenti o misure aventi effetti diretti o indiretti sui giovani; c) piani rilevanti.

Il comma 2 demanda alla Giunta regionale il compito di definire il modello standard di Scheda VIG e le linee guida metodologiche per le Direzioni regionali.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11-12 giugno 2026 Enzo Madonna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	---

L'articolo 5 (Monitoraggio e valutazione ex post) demanda all'Osservatorio il compito di elaborare e aggiornare periodicamente un sistema permanente di indicatori per la misurazione degli impatti, sulla base di alcuni parametri, tra i quali, l'occupazione giovanile, la mobilità sociale, l'accesso alla casa, natalità e migrazioni, l'accesso ai servizi, sostenibilità ambientale e qualità della vita.

L'Osservatorio presenta al Consiglio regionale una relazione annuale denominata "VIG Lombardia", che costituisce il documento ufficiale di valutazione ex post degli impatti generazionali delle politiche pubbliche: si tratta di un'analisi di risultati, criticità e raccomandazioni tecniche, finalizzate a migliorare l'efficacia, la coerenza e la sostenibilità delle future decisioni legislative e programmatiche.

L'articolo 6 (Partecipazione giovanile) prevede, come modalità ordinaria di costruzione delle politiche pubbliche, la realizzazione di percorsi partecipativi mirati a garantire che le politiche pubbliche regionali siano davvero orientate al coinvolgimento strutturato delle giovani generazioni e rispondano ai loro bisogni reali. In pratica, la norma rende obbligatoria la consultazione di consulte giovanili, enti locali, università e altre associazioni del terzo settore, ma anche organismi rappresentativi del mondo produttivo e professionale, *che possono fornire contributi qualificati nella definizione delle politiche giovanili e intergenerazionali.*

La norma demanda a una successiva delibera di giunta il compito di prevedere le modalità di consultazione, *nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, inclusività e partecipazione*, assicurando, in modo particolare, l'utilizzo di strumenti digitali e l'inclusione territoriale.

L'articolo 7 (Clausola finanziaria) stabilisce che non vi sono nuovi oneri e che si dovranno utilizzare risorse già disponibili, ovvero quelle già allocate nell'ambito della programmazione regionale in materia di politiche giovanili, famiglia, sviluppo sociale e programmazione strategica. Si prevede però la possibilità che la Giunta valuti se sia possibile integrare le risorse regionali mediante le opportunità di cofinanziamento e le sinergie previste dai programmi comunitari e dai relativi bandi (FSE+, FESR, Erasmus+, ecc.). Le attività dell'Osservatorio e le funzioni ad esso attribuite dovranno essere svolte mediante riallocazione o utilizzo delle risorse umane e finanziarie già disponibili presso le Direzioni generali competenti, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa nazionale ed europea in materia di finanza pubblica.

Infine, l'articolo 8 contiene una Norma transitoria, che disciplina il coordinamento con il livello nazionale. In particolare, si stabilisce che, in attesa dell'adozione dei decreti attuativi previsti dalla sopra ricordata legge statale n. 167/2025 in materia di Valutazione di Impatto Generazionale, l'Osservatorio regionale debba operare in coordinamento funzionale e metodologico con l'Osservatorio nazionale, per garantire piena coerenza con il quadro normativo statale ancora in fase di definizione. Tale coordinamento è funzionale quindi a: evitare duplicazioni di competenze e sovrapposizioni procedurali; garantire complementarità territoriale e armonizzazione dei processi valutativi; favorire l'armonizzazione di metodi, indicatori e procedure ai diversi livelli istituzionali; assicurare che il modello lombardo si inserisca, sin dalla fase iniziale, in un sistema multilivello coerente con le linee guida tecniche nazionali e con le best practice europee in materia di valutazione intergenerazionale. L'articolo 8 si conclude con una precisazione che appare come una sorta di dichiarazione di intenti:

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11-12 giugno 2026 Enzo Madonna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	---

“Fino alla definizione degli standard nazionali, la Regione adotta un approccio flessibile e adattivo, mantenendo il pieno rispetto dei principi di sussidiarietà verticale, leale collaborazione e adeguatezza istituzionale, che guidano i rapporti tra Regione e Stato nell’ambito delle politiche pubbliche di impatto generazionale.”

Nel complesso, la proposta vorrebbe introdurre un modello avanzato di politica pubblica orientata al lungo periodo, coerente con le tendenze europee in materia di regolazione e sostenibilità intergenerazionale.

Progetto di legge della Regione Abruzzo, di iniziativa consiliare:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA INTEGRATA, PREVENZIONE DEI REATI PREDATORI E ISTITUZIONE DEL BONUS SICUREZZA ABRUZZO

Anche il progetto di legge della Regione Abruzzo proviene dall’iniziativa di alcuni consiglieri di maggioranza.

La proposta si colloca nell’ambito delle politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di microcriminalità e degrado urbano, disciplinando interventi di sicurezza urbana integrata, finalizzati appunto alla prevenzione dei reati predatori, alla riqualificazione territoriale e al rafforzamento del supporto alla polizia locale. Viene altresì introdotto uno strumento di sostegno ai cittadini: il Bonus sicurezza.

Nella relazione di accompagnamento i presentatori sottolineano che l’intervento legislativo si colloca nell’ambito delle competenze regionali previste dall’articolo 117 della Costituzione, con particolare riferimento alla polizia amministrativa locale, al governo del territorio, alle politiche sociali e allo sviluppo economico, in quanto la Regione senza intervenire sulle funzioni di pubblica sicurezza, intende promuovere un modello di sicurezza urbana integrata fondato sulla prevenzione, sulla collaborazione istituzionale e sul sostegno ai cittadini.

In particolare, i presentatori chiariscono espressamente la competenza legislativa della Regione, come sopra ricordato, all'articolo 1 (Oggetto e finalità). Al comma 2, viene precisato che la sicurezza urbana deve essere considerata un *bene pubblico primario*, in un’ottica di *miglioramento della vivibilità dei territori, prevenzione dei fenomeni di microcriminalità e incremento della sicurezza percepita dai cittadini*.

Riassumendo, in estrema sintesi, si può dire che l’articolo 1 è una norma di inquadramento che definisce ambito costituzionale e obiettivi (prevenzione, vivibilità, sicurezza percepita).

L’articolo 2 dà una definizione di *Sicurezza urbana integrata*, intesa come un insieme coordinato di interventi di prevenzione sociale, riqualificazione urbana, sviluppo economico locale, supporto alla polizia locale (organizzativo e tecnologico), sostegno ai cittadini per la prevenzione dei reati predatori, ribadendo ancora che la legge non intende incidere sulle funzioni statali di pubblica sicurezza.

L’articolo 3 (Ambiti di intervento) descrive gli strumenti operativi mediante i quali la Regione dovrà esercitare le proprie funzioni che sono riconducibili, essenzialmente, a cinque assi: prevenzione sociale, riqualificazione urbana, rafforzamento della polizia locale, politiche di sicurezza integrata e sostegno economico ai cittadini minacciati da reati predatori.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11-12 giugno 2026 Enzo Madonna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	---

L'articolo 4 (Coordinamento istituzionale) introduce l'idea che la politica regionale sia realizzata mediante l'attivazione di accordi e intese tra Regione, Enti locali, forze dell'ordine e altri soggetti istituzionali, in particolare le Autorità statali competenti, ovvero le prefetture. Si segnala anche la previsione della condivisione di dati in forma aggregata, naturalmente nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. In altre parole, si introduce l'idea di una governance multilivello e strumenti di programmazione per integrare le politiche di sicurezza.

L'articolo 5 (Programma regionale per la sicurezza urbana integrata) prevede l'adozione da parte della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, del Programma regionale triennale per la sicurezza urbana integrata, che costituisce lo strumento di pianificazione strategica attraverso il quale saranno individuate le priorità territoriali, i criteri di finanziamento e gli indicatori di monitoraggio.

L'articolo 6 (Sostegno ai Comuni) si rivolge all'Ente locale considerato il primo presidio istituzionale sul territorio. Ai Comuni la Regione potrà concedere contributi per progetti di sicurezza urbana, con priorità per le aree caratterizzate da fenomeni di microcriminalità o vulnerabilità sociale, il che potrebbe anche contribuire alla riqualificazione di aree degradate.

Con l'articolo 7 (Forme di cittadinanza attiva e controllo di vicinato) la legge riconosce la funzione sociale delle forme di cittadinanza attiva, tra le quali il controllo di vicinato, già implementati in diversi comuni abruzzesi come Chieti, Avezzano e L'Aquila, come viene ricordato nella relazione di accompagnamento al pdl.

L'articolo 8 (Prevenzione dei reati predatori) e l'articolo 9 (Istituzione del Bonus Sicurezza Abruzzo) sono due norme collegate l'una all'altra, in quanto la prima ribadisce e sottolinea la finalità principale della proposta di legge, mentre la seconda introduce e disciplina la misura di sostegno ai cittadini per le spese finalizzate a raggiungere l'obiettivo cardine del pdl. Sono previsti incentivi per l'installazione, l'ammodernamento o il potenziamento di sistemi di allarme, videosorveglianza, dispositivi di protezione passiva (porte blindate, serrature di sicurezza, inferriate), e sono possibili destinatari di tali incentivi cittadini residenti nella regione Abruzzo, condomini e associazioni di residenti, micro e piccole imprese operanti nel territorio regionale.

Il contributo regionale per il bonus Sicurezza è riconosciuto nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo stabilito dalla Giunta regionale. Infatti, il comma 5 dell'articolo 9 rinvia a una delibera della Giunta regionale per la determinazione di alcuni aspetti relativi al riconoscimento del contributo, in particolare, per quanto attiene alle modalità di presentazione delle domande e ai criteri di priorità, anche con riferimento all'indicatore ISEE o alla localizzazione in aree maggiormente esposte a fenomeni di microcriminalità. Infine, il comma 6 precisa che, per quanto riguarda i contributi concessi alle imprese, deve essere rispettata la normativa europea in materia di Aiuti di Stato, nei limiti del regime "de minimis".

Tra gli interventi finanziabili previsti dall'articolo 8, rivolti più ai Comuni che ai privati, ci sono quelli per sistemi di videosorveglianza urbana integrata, interventi di miglioramento dell'illuminazione pubblica e iniziative di sensibilizzazione, formazione, e quindi educazione alla legalità.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11-12 giugno 2026 Enzo Madonna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	---

La proposta prevede poi l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana (articolo 10) con funzioni di analisi, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali. La composizione e il funzionamento dell'Osservatorio saranno stabiliti con deliberazione della Giunta regionale e la partecipazione avverrà a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Infine, con l'articolo 11 (Clausola valutativa e monitoraggio dell'attuazione) è introdotta una clausola valutativa che attribuisce al Consiglio regionale il compito di verificare periodicamente lo stato di attuazione della legge e i risultati conseguiti, attraverso una relazione biennale della Giunta. Tale strumento, secondo l'intento del proponente, dovrebbe rafforzare la trasparenza e consentire eventuali correttivi normativi sulla base dei dati raccolti. Va sottolineato come la clausola, oltre a prevedere una resocontazione sull'implementazione della politica, faccia anche riferimento a *indicatori di risultato relativi alla sicurezza percepita e alla vivibilità urbana, sulla base di dati aggregati disponibili*, il che introduce un riferimento alla valutazione degli impatti realizzati dalla politica.

L'articolo 12 (Disposizioni finanziarie) prevede che, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della legge, sia autorizzata per l'esercizio 2026 l'iscrizione di un Fondo denominato "Fondo regionale per la sicurezza urbana integrata", di un importo complessivo pari ad euro 500.000. oltre che con risorse regionali, il Fondo può essere incrementato, nel rispetto dei regolamenti europei e della programmazione regionale vigente, mediante risorse europee: risorse derivanti dai Programmi regionali cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021–2027; risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione; ulteriori risorse statali o dell'Unione europea compatibili con le finalità della presente legge.